



Unione Giuristi della Vite e del Vino

MILANO, VENERDÌ 8 MAGGIO 2015

AULA MAGNA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA

Seminario sul tema

VINO, PATRIMONIO E TERRITORIO

Gentili Colleghi,

formulo una istanza preliminare (ma non certo ... pregiudiziale) di accesso alla Vostra capacità/disponibilità di attivare la funzione "open mind" per accettare che in un Seminario così intensamente giuridico, possano disinvoltamente trovare ospitalità compatibile anche categorie altre: la fantasia, la tradizione, l'orgoglio, l'appartenenza, i sentimenti. E magari un po' di letteratura.

D'altra parte, nessuno iscriverebbe la nostra comune professione nell'alveo delle scienze esatte : ben potendo semmai includerla nella sfera delle arti del possibile.

Il tentativo di chi ora Vi parla sarà, pertanto, quello di prospettare un nuovo orizzonte configurabile per gli operatori del diritto: i quali, senza rinunciare al rigore metodologico della ricerca, potranno anche dedicarsi allo studio delle regole che sovrintendono alla valorizzazione e alla disciplina di beni - quali uno stile di vita, un paesaggio tipicizzato, una pratica agricola - tanto collettivi quanto immateriali.

E per riuscirci, attingerò non a massimari né a *data-base*, ma soprattutto alla mia personale e recente esperienza in un caso concreto.

Rimane, però, sempre valida la regola aurea secondo la quale vanno prima esposte, e in maniera cronologica, le

FONTI NORMATIVE di riferimento, si da delineare il quadro generale.

Bisogna risalire al Trattato internazionale adottato a Parigi dalla Conferenza Generale dell'UNESCO il **16 novembre del 1972** per comprendere come **il primo strumento giuridico transnazionale** sia stato convenzionalmente concepito con la dichiarata finalità di *garantire l'identificazione, la conservazione, la conoscenza e la trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale e naturale*. Rinvandone al testo, appare interessante sottolineare come la parte motivazionale di tale originaria Convenzione sia ispirata dalla emergenza che già allora vedeva il *patrimonio culturale e il patrimonio naturale minacciati di distruzione non soltanto dalle cause tradizionali di degradazione, ma anche dall'evoluzione della vita sociale ed economica che l'aggrava con fenomeni d'alterazione o distruzione ancora più temibili*. Venne allora istituito un Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale denominato «Comitato del patrimonio mondiale», composto dai 15 Stati partecipi della Convenzione. Quei "padri costituenti" si accorsero che *la protezione di questo patrimonio su scala nazionale rimane spesso incompleta per l'ampiezza dei mezzi necessari a tal fine e sconta l'insufficienza delle risorse economiche, scientifiche e tecniche del paese sul cui territorio il bene da tutelare si trova e che spetta alla collettività internazionale di partecipare alla protezione del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale, mediante un'assistenza collettiva che, senza sostituirsi all'azione dello Stato interessato, la completi efficacemente* attraverso una organizzazione permanente e secondo metodi scientifici e moderni. Altra disposizione degna di interesse al riguardo è quella (art.11) che subordina comunque al consenso dello Stato interessato, l'iscrizione di un bene nell'elenco del patrimonio mondiale. Nel definire, in particolare, gli oggetti suscettibili di essere considerati patrimonio **culturale**, oltre ai monumenti ed agli agglomerati, compare già la individuazione di *opere coniugate dell'uomo e della natura ... di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico*. Mentre sono considerati «patrimonio **naturale**», oltre ai monumenti naturali e alle formazioni geologiche e fisiografiche, anche *le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo*.

Con la **Legge n. 184 del 6 aprile 1977** lo Stato italiano ratificò, poi, la predetta Convenzione-madre per la tutela del patrimonio culturale e naturale.

Si dovrà attendere oltre venticinque anni per far venire alla luce il trattato internazionale approvato dalla Conferenza Generale dell'UNESCO il **17 ottobre 2003** per la salvaguardia dei beni **culturali immateriali** che definiscono il patrimonio delle comunità, dei



Unione Giuristi della Vite e del Vino

gruppi e degli individui interessati, patrimonio particolarmente vulnerabile del processo identitario culturale. Rilevando che ancora non esisteva alcun quadro di regole per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e sottolineando la profonda interdipendenza fra quest'ultimo con il patrimonio culturale materiale e i beni naturali, la Convenzione fa riferimento eziogenetico alla Dichiarazione universale sui diritti umani del 1948, al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 e al Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966. Il Trattato di che trattasi riconosce l'importanza del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore principale della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo duraturo (Raccomandazione UNESCO sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folclore del 1989, nella Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale del 2001 e nella Dichiarazione di Istanbul del 2002 adottata dalla Terza tavola rotonda dei Ministri della cultura), constatando che i processi di globalizzazione e di trasformazione sociale, assieme alle condizioni che questi ultimi creano per rinnovare il dialogo fra le comunità, producono altresì, alla stregua del fenomeno dell'intolleranza, gravi pericoli di deterioramento, scomparsa e distruzione del patrimonio culturale immateriale, in particolare a causa della mancanza di risorse per salvaguardare tali beni culturali. Ai fini di tale altra Convenzione, per "patrimonio culturale immateriale" s'intendono *le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how ... che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale*. Questo patrimonio culturale immateriale, *trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana*. Tale "patrimonio culturale immateriale" *si manifesta tra l'altro nelle ... consuetudini sociali e nelle cognizioni e nelle prassi relative alla natura e all'universo*. Quanto alla "salvaguardia", questa si estrinseca nelle *misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un'educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale*.

Fu poi il **D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42** (detto "Codice dei beni culturali e del paesaggio") ad introdurre due richiami alle esigenze di tutela del paesaggio con riferimento agli obblighi internazionali ed alla Lista del Patrimonio Mondiale. In particolare viene qui normata la conformazione delle attività di tutela e valorizzazione del paesaggio agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali, e viene stabilito l'obbligo di compatibilità delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio con i valori paesaggistici



Unione Giuristi della Vite e del Vino

riconosciuti del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

Con **Legge 27 settembre 2007 n.167**, lo Stato Italiano fece ratifica ed esecuzione della suddetta Convenzione, pattuita nel 2003, per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Per completare l'*excursus*, va infine utilmente menzionata la decisione con cui il **6 maggio del 2011** il Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana dell'UNESCO ha deliberato la procedura concordata per l'invio di candidature nelle Liste e nei network dell'UNESCO. Chiunque ne abbia interesse (istituzioni, enti, pubbliche amministrazioni, associazioni, etc.) può avanzare alla Commissione Nazionale le proposte per candidare siti e beni, materiali e immateriali, nella apposita Lista UNESCO. Valutato l'ambito della proposta, la Commissione la assegna al Ministero ritenuto competente *ratione materiae*, che ne avvia l'istruttoria. Questo, dopo eventuale consultazione con il soggetto proponente, completa l'iter in centottanta giorni e ne presenta gli esiti alla Commissione Nazionale che esprime il proprio parere e lo trasmette al Ministero degli Esteri. Quest'ultimo decide e trasmette alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UNESCO: la quale, infine, trasmette i dossier di candidatura al competente Segretariato UNESCO.

Dal RICONOSCIMENTO UNESCO scaturiscono **CONSEGUENZE GIURIDICHE**

che stanno tutte nella ATTUAZIONE del documento progettuale su cui si è fondata la proposta di candidatura, cioè nel **PIANO DI GESTIONE** e – successivamente – nel **MONITORAGGIO** degli effetti nel tempo.

Il più rilevante degli effetti va cioè considerato il saper mettere in pratica ciò che si è ideato e proposto: come una sorta di sfida cui ogni proponente sa di doversi auto sottoporre. Chi non riesce nell'intento, chi non gestisce o lo fa confusamente può vedersi revocare il più strabiliante dei riconoscimenti.

I beni del Patrimonio mondiale possono essere protetti mediante iniziative idonee che producano effettivamente la crescita socio-economica e una migliore qualità della vita delle comunità in cui i beni medesimi si trovano. Tutto ciò va tradotto in attività di comunicazione, di acculturazione, di ricerca: coinvolgendo necessariamente gli enti locali nell'individuare, proteggere e gestire i beni del Patrimonio mondiale. Ogni richiesta di iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale deve quindi essere accompagnata da un **Piano di gestione**, credibile e dettagliato nella descrizione delle modalità con cui l'eccezionale valore del sito sarà tutelato.



Unione Giuristi della Vite e del Vino

Il Piano di gestione deve prefiggersi di garantire un'efficace protezione del bene, per assicurarne la trasmissione alle future generazioni. Perciò deve tener conto delle differenze tipologiche, delle caratteristiche e delle necessità del sito, nonché del contesto culturale e/o naturale in cui si colloca. Può inoltre recepire i sistemi di pianificazione già esistenti e/o altre modalità tradizionali di organizzazione e gestione del territorio. Nel caso di siti seriali, e/o transnazionali, il Piano di gestione deve garantire il coordinamento nella gestione delle componenti separate del sito.

La Legge 20 febbraio 2006 n.77 *"Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"* introduce i Piani di gestione per i siti italiani già iscritti nella Lista, al fine di assicurarne la conservazione e creare le condizioni per la loro valorizzazione; la legge prevede l'approvazione dei Piani di gestione e misure di sostegno anche per la loro elaborazione.

I beni del Patrimonio Mondiale sono sottoposti da parte del Centro del Patrimonio ad un costante **monitoraggio**, cioè ad una verifica periodica, regolare o emergenziale, circa la conservazione nel tempo dei valori universali davvero eccezionali per i quali essi beni hanno ottenuto l'iscrizione.

All'interno delle Linee Guida, sono previste le tre modalità di verifica dello stato di conservazione e gestione dei siti:

- il Rapporto periodico, che deve essere redatto ogni sei anni per tutti i siti iscritti;
- il Monitoraggio reattivo, che viene effettuato di volta in volta nel caso di siti interessati da particolari situazioni di rischio;
- la Lista del Patrimonio in pericolo, in cui vengono iscritti i siti soggetti a gravi e puntuali pericoli che possono causarne la perdita o il grave danneggiamento.

I PRECEDENTI

Risale al 2013 la straordinaria conquista ottenuta dalla DIETA MEDITERRANEA – non certamente un ... menù, bensì uno stile di vita – riconoscimento cui l'UNESCO è stata indotta non tanto da motivazioni "geo-gastronomiche", ma piuttosto da una nuova linea di tendenza che propone messaggi universali di privilegio della qualità della vita, rispetto della salute dell'organismo umano, trasmissione di tradizioni ataviche, valorizzazione delle risorse agro-alimentari tipiche di un territorio uniforme per clima, coltivazioni e consuetudini.



Unione Giuristi della Vite e del Vino

A conferma del *trend* così instaurato per i patrimoni immateriali, l'anno successivo (esattamente nel giugno 2014) è stata la volta – ma nella lista dei beni naturali materiali - dei "*Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato*" che diventano il 50° sito italiano fra quelli del Patrimonio mondiale dell'UNESCO. Si tratta di un sito seriale, un paesaggio culturale di eccezionale valore universale. La candidatura, che si è avvalsa del coordinamento e del supporto tecnico scientifico del Ministero dei Beni Ambientali e Culturali, è il risultato di un lungo lavoro d'équipe svolto con diversi soggetti istituzionali quali la Regione Piemonte, promotore dell'iniziativa, l'Associazione dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte, con il contributo del MiPAF. Questi paesaggi vitivinicoli costituiscono un esempio eccezionale di uno scenario culturale inteso come prodotto nel tempo dell'interazione tra uomo e natura, plasmato dalla continuità di una tradizione antica finalizzata ad una produzione vinicola di eccellenza mondiale. I luoghi scelti per rappresentarlo compiutamente presentano specifici caratteri naturali, antropici e percettivi che, nelle reciproche relazioni, concorrono a rappresentare i molteplici luoghi e aspetti della millenaria "cultura del vino". Innanzitutto i vigneti modellati sulle colline e l'indissolubile legame tra le coltivazioni autoctone, le peculiari condizioni pedoclimatiche e le tecniche di coltivazione e vinificazione. Accanto ad essi un complesso di luoghi di lavorazione, conservazione e diffusione delle eccelse produzioni vinicole piemontesi (fattorie, casolari, cantine monumentali, cantine sociali, enoteche) oltre a centri urbani, piccoli centri d'altura o di valle, borghi, castelli, chiese, musei ed altre istituzioni culturali legate alla **tradizione del vino**. Di fondamentale importanza per il successo della candidatura è risultata la preventiva dimostrazione dell'esistenza di un efficace sistema di protezione garantito dalla presenza di diversi vincoli di tutela e potenziato da una serie di norme integrative, appositamente predisposte per la conservazione dei caratteri peculiari del paesaggio, assunte dai Comuni aderenti al progetto quali **varianti ai propri strumenti urbanistici**.

L'ESPERIENZA DI PANTELLERIA

Tutto nasce – senza alcuna autoreferenza, ma documentatamente - da una proposta proprio da me lanciata, molti anni fa, in una mia pubblicazione "*Una Provincia d.o.c.*" della qual proposta mi sono fatto scrupolo di riscrittura in una brochure, edita nel 2007, dal *Consorzio Volontario per la Tutela e la Valorizzazione dei Vini a d.o.c. dell'isola di Pantelleria*, che mi vedeva (come adesso) Consigliere Delegato. Ne ho infine fatto esteso dettaglio, ad aprile 2010, nel mio più recente libro "*Ragioni e Sentimenti nella Sicilia del Vino*". L'idea viene raccolta ed affinata dallo staff UNESCO del Ministero Politiche Agricole e Forestali, i cui funzionari accompagno personalmente sull'isola in quell'estate di cinque anni fa, presentandoli ai produttori del Consorzio, veicolandoli fra le aziende vinicole e i vigneti panteschi, nonché relazionandoli con gli amministratori comunali del tempo.



Unione Giuristi della Vite e del Vino

Il 3 dicembre di quello stesso anno, il Consiglio Comunale di Pantelleria adotta una Deliberazione con la quale richiede al MiPAF di candidare **la pratica agricola della coltivazione del vitigno ad alberello dell'isola di Pantelleria** nella lista del Patrimonio Immateriale dell'Umanità dell' UNESCO. Nel corpo dell'atto amministrativo viene perfino spiegato che la coltivazione dell'uva **zibibbo** (*cultivar* meglio conosciuta come "Moscato d'Alessandria") nella forma ad alberello, si diversifica rispetto alle tipologie presenti altrove, proprio per alcuni caratteri morfologici della pianta. E a comprova della peculiarità di quella piantagione, si dimostra come il sistema di allevamento ad alberello sia tra i più antichi adottati nella viticoltura mondiale, diffuso soprattutto nelle regioni meridionali e insulari. Il MIPAF registra, così, originariamente la volontà del Consorzio di Tutela e del Sindaco dell'epoca, nonché della Pro Loco (allora presieduta dall'attuale Sindaco) e di alcuni imprenditori vitivinicoli, traendone così fondamento per avviare l'iter della candidatura de "*la pratica agricola della coltivazione del vigneto ad alberello nell'isola di Pantelleria*" nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO. La chiave del successo – coronato dalla proclamazione parigina del 28 novembre scorso - si rivela la grande dedizione dell'Amministrazione Comunale successiva (attualmente in carica) che, oltre a rivitalizzare gli atti necessari, assurge ad interprete di una corale aspirazione di tutta la comunità dell'isola e tesauro una disponibilità collaborativa della Regione Siciliana. Ed è la prima volta al mondo che ad essere riconosciuta quale Patrimonio Immateriale dell'Umanità sia stata una **consuetudine culturale**.

Chiamato io – per conto del Consorzio di Tutela - a supportare il progetto, anziché ... buttarla sul giuridico, mi ero premurato di raccontare e documentare che quella del vigneto ad alberello, a Pantelleria è una pratica millenaria. Essa ha preso piede nell'isola, alla stessa stregua di ciò che accade per gli esseri viventi che adattano il proprio organismo, la propria stessa conformazione (e talora perfino il temperamento) alle condizioni climatiche del luogo in cui si trovano. La ventosità dell'isola, spesso impetuosa e distruttiva, ha verosimilmente consigliato i primi arcaici viticoltori a mettere al riparo la pianta della vite dalle folate, collocandola in una conca scavata nel suolo di terra lavica. Così adagiati, i tralci si abbracciano e i grappoli guadagnano prossimità all'*humus* vulcanico. Ne risulta peraltro custodita una microtermia che consente agli acini di fare ancor più arrossare la propria superficie esterna e di arricchire la concentrazione zuccherina della polpa.

Solo la zappa è lo strumento a cui si deve la sopravvivenza della coltivazione a Pantelleria del vigneto ad alberello. Ma anche l'aratro trainato da un equino pantesco (esso in via di estinzione) idoneo a scalare le impervie pendenze di quest'isola scoscesa. In nessun altro luogo si possono rinvenire, poi, tanti terrazzamenti, ognuno dei quali è delimitato da muretti a



Unione Giuristi della Vite e del Vino

secco di pietra lavica: che nell'insieme si estendono per oltre 7.000 chilometri! Altrettanto inconfondibili sono gli innumerevoli "giardini arabi" (costruzioni circolari scoperte - simili ai nuraghe sardi o ai misteriosi ed arcaici *sesi*) spesso incastonati nei vigneti e diffusi in tutte le contrade dell'isola. È la stessa tipologia umana del contadino pantesco che va considerata come una razza in via di prossima scomparsa. E, dunque, come una specie da proteggere. Il vigneto ad alberello, in tanto sopravvivrà a Pantelleria, in quanto si ridetermineranno le condizioni socio-economiche con le quali perpetuare questa inimitabile genia abituata ad affrontare le difficoltà del sito, le vicissitudini della storia, le avversità del tempo.

La funzione socio-culturale di tal pratica agricola viene interpretata da aziende impegnate a ricreare e mantenere le condizioni attraverso cui resiste la valenza identitaria della comunità pantasca di cui il vigneto ad alberello costituisce una rappresentanza davvero forte. Nessuna meraviglia, dunque, se d'ora in poi ci si dedicasse - come già avviene nelle regioni dei grandi vini - al "**restauro**" **delle vigne**, magari a discapito di qualche deprecabile espansione edilizia. E non è avveniristico pensare che il Piano di gestione possa anche evolversi assumendo la fisionomia di un vero e proprio **Piano Regolatore** di questa isola del vino (che ha campagne e piccole borgate): zonazioni viticole e recupero di percorsi ciclabili ed equestri; recupero dei *dammùsi* autoctoni preservando le morfologie esistenti in tali fabbricati rurali; adeguamento della regolamentazione comunale agro-urbanistica, architettonica ed ambientale; piano del colore per i prospetti di tutti gli edifici; preservazione delle alberature esistenti e piantumazione di essenze legnose, arboree e floreali indigene; veicolazione ragionata verso vigneti e cantine, con gli incentivi alle intraprese di turismo rurale e alla vendita diretta dei prodotti tipici, etc.: infatti, da questo peculiare vigneto, situato a questa latitudine e ubicato in tale *habitat* vulcanico, nascono autentici prodotti del sole (Pantelleria è proprio al centro della *sun belt*), merito di una agricoltura ancora eroica. Scongiorare la progressiva alterazione di tale scenario significherebbe salvare le radici degli uomini e delle vigne, conservare l'espressione più antica dell'agricoltura mediterranea e lasciar convivere questo micro **eno-sistema** con la sua stessa storia. Infatti, la simbiosi del vigneto con l'isola è tale che, se venisse a mancare il primo - sia nella percezione che nell'immagine consolidata - sparirebbe una parte della stessa Pantelleria (come se scomparissero le palme in un'oasi, i templi ad Agrigento, i grattacieli a New York !) modificandone in peggio l'intero paesaggio, perché lo renderebbe omologo a tante altre isole sparse per il mondo.



Unione Giuristi della Vite e del Vino

STORIA E TERRITORIO: LEGAME RICONOSCIUTO DALL'UNESCO

L'estensione del vigneto ad alberello (quello coltivato e quello abbandonato) a Pantelleria incide talmente su tutto il territorio che - qualora disgraziatamente venisse ad ancora depauperarsi - ne risulterebbe modificato anzi sconvolto non solo l'intero **eco**-sistema, ma anche il dipanarsi delle generazioni che attorno a tale coltura-cultura si sono succedute. Con la deprecabile sparizione del vigneto, verrebbe reciso l'ultimo cordone ombelicale che lega Pantelleria alla sua più antica e preponderante tradizione: che sin dai tempi dei Fenici è stata l'agricoltura, nel cui ambito il vigneto ha avuto un ruolo sovrano. Con il riconoscimento UNESCO, l'attenzione della comunità internazionale sarà ora concentrata sulla sopravvivenza di una autentica "civiltà viticola": che continua a legare contrada a contrada, nonni a nipoti, l'isola alla sua storia millenaria. L'ottenimento di tale alta tutela potrà ora finalmente innescare l'urgente difesa dei vigneti panteschi (dei quali va scongiurata la ... cronaca di una morte annunciata: ne sono rimasti appena 600 ettari, rispetto ai 4.000 degli anni Sessanta) e poi un indispensabile sviluppo, che nella fattispecie non ha valenze solo settorialmente vitivinicole, ma anche territoriali, tradizionali, paesaggistiche e di contributo all'immagine della Sicilia.

P.Q.M.

Per questi motivi, il maggior rilievo che Pantelleria ora assumerà attraverso tale riconoscimento (sappiate che **un sondaggio eseguito post-targhetta UNESCO ha già decretato l'isola come la meta preferita dagli eno-turisti**) scatenerà una enorme eco positiva per l'isola stessa, evocativa del Mediterraneo profondo, premiante per la Sicilia e patrimonio della Penisola e dell'intera umanità.

GRAZIE.

AVV. DIEGO MAGGIO

Vice-Presidente UGIVI